

TRIBUNALE DI BRINDISI
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE
SEZIONE GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BRINDISI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
CAMERA MINORILE DI BRINDISI
SERVIZI SOCIALI DI BRINDISI

Con il presente documento i firmatari auspicano che le indicazioni ivi contenute garantiscano la difesa degli interessi e dei diritti del minore coinvolto nel processo civile, secondo quanto previsto dai novellati artt. 78 e 80 c.p.c. e nel processo penale.

- 1) Viene predisposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi un elenco con i nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di Curatore Speciale del minore. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta rappresentata dalle parti interessate in giudizio, laddove si ravvisino i casi tassativi e facoltativi per la nomina del Curatore Speciale del minore, ai sensi degli artt. 78 e 80 c.p.c., recentemente riformati con L. n. 206/2021, avrà cura di nominare un avvocato dello stesso minore, attingendo dal predetto elenco;
- 2) Il curatore speciale del minore deve possedere una formazione specifica e qualificata da mantenere ed aggiornare costantemente, unitamente ad una reale motivazione a rivestire l'incarico;
- 3) L'iscrizione al predetto elenco è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti contestuali e concorrenti:
 - a) l'aver maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno cinque anni oppure, aver seguito almeno otto casi in materia di famiglia e/o minori, nell'ultimo biennio;
 - b) l'aver frequentato un corso specialistico di alta formazione in diritto di famiglia e diritto minorile, la cui partecipazione e frequenza sia comprovata da relativo attestato regolarmente rilasciate dalle Università, Scuole Forensi o associazioni riconosciute dal CNF;
 - c) la permanenza nell'elenco dei curatori speciali ed avvocati del minore comporta la necessità – per gli iscritti che non abbiano maturato l'anzianità che esonera definitivamente dall'obbligo- della formazione continua.
 - d) assenza sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento.
- 4) L'avvocato che riceve la nomina a curatore speciale del minore deve manifestare l'assenza di motivi di incompatibilità astenendosi dall'assumere l'incarico nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto,

- difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;
- 5) Nello svolgimento dell'incarico il curatore speciale del minore deve agire in perfetta autonomia e deve intrattenere rapporti improntati alla lealtà e correttezza con tutti i soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore; il curatore speciale del minore potrà richiedere informazioni e confrontarsi con il tutore, se nominato, e con tutte le figure professionali e quelle ritenute significative, quali genitori e/o affidatari; e dove ritenuto utile per il minore i rispettivi difensori dei genitori se presenti;
 - 6) Il curatore speciale del minore, ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente in giudizio in proprio, ex art. 86 c.p.c., partecipando personalmente alle udienze e garantendo l'effettività del contraddittorio;
 - 7) Nel caso in cui occorra nominare il curatore speciale del minore in diversi procedimenti, i magistrati dovranno mantenere la nomina del primo curatore speciale nominato con apposito provvedimento giudiziario. Se vi sia la contemporanea nomina di più curatori speciali in diversi procedimenti, i curatori nominati successivamente dovranno rinunciare in favore del curatore speciale nominato per primo;
 - 8) Il curatore speciale del minore ai sensi dell'art. 80 c.p.c. ha, altresì, un potere di rappresentanza sostanziale, che si configura come un potere esecutivo - attuativo dei provvedimenti disposti dal magistrato. Pertanto, si rende necessario, al fine di espletare questo potere, che il Giudice specifichi in concreto tali poteri del curatore speciale e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati;
 - 9) Il curatore speciale del minore, valutando l'età del minore e le condizioni psico-fisiche dello stesso, potrà scegliere la migliore modalità per i colloqui e gli incontri con lo stesso minore; nel caso di minore infra quattordicenne la valutazione sull'opportunità di incontrarlo, i tempi, i modi, il luogo e le modalità dell'incontro, potrà essere fatta con il tutore, se nominato, con gli operatori dei Servizi Sociali, con il terapeuta, se presente o con altre figure significative; nel caso di minore ultraquattordicenne, il curatore speciale potrà incontrare il minore anche presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il miglior interesse del minore;
 - 10) Durante l'incontro con il minore il curatore speciale fornisce al minore, se capace di discernimento, con linguaggio adeguato, ogni informazione e spiegazione relativa al proprio ruolo, alla procedura che lo riguarda; il curatore ascolta il minore, nel caso in cui lo stesso voglia esprimere le proprie idee, impegnandosi a riferirle all'autorità giudiziaria, pur informandolo che il giudice dovrà tenere conto di tutti gli elementi emersi nel procedimento;
 - 11) Il curatore speciale del minore partecipa all'ascolto dello stesso in sede processuale, intervenendo se necessario affinché l'audizione del minore non sia condizionata dalla presenza delle altre parti e dei loro difensori, garantendo al minore la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni;
 - 12) Il curatore speciale del minore garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a

notizie già diffuse pubblicamente;

- 13) Il curatore speciale del minore in caso di affidamento a rischio giuridico del minore e in tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;
- 14) Il Curatore speciale, ove ricorrano i presupposti per richiedere l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, come previsto dal DPR. 115/2002, deposita - in nome e per conto del minore - istanza per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all'art. 27, comma 4, CDF.
- 15) Nella scelta del curatore speciale del minore si auspica lo scorrimento dell'elenco e la pubblicazione dei curatori speciali nominati sul sito istituzionale del Tribunale con cadenza semestrale.